

CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Il/La sottoscritto/a..... nato/a..... Pv () il.....residente
in..... , titolare di codice fiscale..... di seguito denominato "richiedente" o
"cliente";

Con la sottoscrizione del presente documento conferisce a

Prestitosuper S.p.A., con sede in Viale Italia 12, Corsico 20094 (MI), P.Iva 09956600960 Di seguito denominato "mediatore" o "Prestitosuper"

l'incarico di svolgere attività di mediazione creditizia per mettere in relazione banche o intermediari finanziari (Titolo V del TUB) con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti (cfr. art. 128-sexies, comma 1, del TUB) nell'esclusivo interesse dei richiedenti al fine di trovare il prodotto migliore.

L'attività è svolta senza alcun legame con le parti che possa compromettere l'indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB). Questa imparzialità permette al mediatore di conoscere al meglio la situazione di domanda ed offerta e di soddisfare le richieste nel modo migliore.

Il rapporto è regolato dai seguenti articoli di contratto.

Art.1 Oggetto del Contratto

Prestitosuper raccoglie le richieste di finanziamento sottoscritte dai clienti svolta una prima istruttoria per conto dell'Intermediario erogante e le inoltra a quest'ultimo.

L'importo richiesto potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione durante l'istruttoria anche a seguito delle evidenze risultanti dall'attività. Questi cambiamenti non pregiudicano in alcun modo la validità del presente contratto.

Art. 2 Obblighi di trasparenza

Il cliente ha diritto di ricevere dal mediatore, in tempo utile prima che il contratto sia concluso e rilasciando apposita dichiarazione di avvenuta consegna, il foglio informativo relativo ai prodotti o servizi offerti, il documento riportante i tassi soglia in vigore nel periodo di riferimento e, se prevista, la relativa Guida emanata da Banca di Italia. Quando il mediatore creditizio impiega tecniche di comunicazione a distanza per presentare al cliente specifici prodotti o servizi bancari o finanziari o per effettuare la raccolta di richieste di finanziamento, l'invio del Foglio Informativo relativo ai prodotti o servizi presentati e della Guida può avvenire attraverso questa modalità.

Art. 3 Durata del Contratto

Il presente contratto di Mediazione Creditizia ha una durata di 12 mesi dalla data della sua sottoscrizione. Il cliente autorizza il Mediatore Creditizio a dare immediatamente corso al presente contratto. Alla scadenza di detto termine o, se precedente, alla concessione del finanziamento di cui il presente incarico, il vincolo contrattuale cesserà senza necessità di disdetta.

Art. 4 Esclusiva

Il cliente riconosce al Mediatore il diritto di esclusiva fino all'estinzione del presente contratto. In caso contrario il cliente è tenuto a versare a favore del Mediatore Creditizio una somma pari alla Penale di cui al Successivo Art. 9. Il diritto del mediatore a questo compenso è configurabile per avere svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca impegnando la propria organizzazione. Il compenso ha sia lo scopo di risarcire le spese affrontate che coprire il lucro cessante derivante da altri affari tralasciati. L'importo è conosciuto in anticipo e pertanto ritenuto congruo e accettato.

Art. 5 Obblighi di riservatezza

Il Mediatore si impegna a mantenere la riservatezza su dati e informazioni riservate di cui venga a conoscenza. Ha inoltre il dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere il servizio con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza.

Art. 6 Dichiarazioni del Cliente

Il cliente dichiara che i dati, le notizie e la documentazione da lui forniti corrispondono al vero.

il cliente afferma espressamente di non avere protesti, procedimenti penali pendenti, procedure esecutive in corso, ipoteche iscritte su eventuali diritti reali di cui egli sia titolare; parimenti, nel caso in cui sussistano, il cliente è obbligato a farne dichiarazione. Se successivamente alla conclusione del presente contratto e per tutto il periodo di efficacia dello stesso il cliente dovesse subire una delle ipotesi descritte in precedenza è obbligato a darne comunicazione immediata.

Eventuali comunicazioni mendaci, solo parzialmente vere o comunque la violazione del presente articolo, laddove dovesse essere pregiudizievole del perfezionamento del finanziamento intermediato, comporterà per il cliente, il pagamento della Penale di cui al successivo Art. 9. Il diritto del mediatore a questo compenso è configurabile per avere svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca impegnando la propria organizzazione. Il compenso ha sia lo scopo di risarcire le spese affrontate che coprire il lucro cessante derivante da altri affari tralasciati. L'importo è conosciuto in anticipo e pertanto ritenuto congruo e accettato.

Art. 7 Compensi del Mediatore

Ai sensi dell'art 1755 c.c., comma 1 il mediatore ha diritto a ricevere, per la propria attività, da ciascuna delle parti a seguito della approvazione del finanziamento o contestualmente alla stipula di questo, anche se fosse di un importo diverso rispetto a quello richiesto.

Il compenso che il mediatore riceve dall'ente erogatore è riportato sul contratto di finanziamento e sui fogli informativi relativi.

Il compenso che il mediatore riceve dal Cliente è quello di seguito qui riportato e contrattato tra le parti (riportato per tipologia di finanziamento):

- Cessione del quinto dello stipendio / pensione – Delegazione di pagamento
Non Previsto
- Prestito Personale
 - Pari a% dell'importo finanziato oppure Pari ad €
- Anticipo TFS
 - Pari a% dell'importo finanziato oppure Pari ad €
- Mutuo*
 - Pari a% dell'importo finanziato oppure Pari ad €

* Le modalità di pagamento del compenso di mediazione creditizia può essere effettuato in unica soluzione al rogito, oppure in due soluzioni% alla delibera reddituale e% al rogito.

La medesima provvigione sarà dovuta anche nel caso in cui il Cliente accetta un finanziamento di importo eventualmente maggiore o minore di quello richiesto e/o a condizioni diverse.

PrestitoSuper non può essere ritenuto responsabile della concreta concessione ed erogazione del finanziamento, e neppure dei tempi e delle modalità di approvazione delle richieste di finanziamento.

Art. 8 Diritto di Recesso e annullamento del Contratto

Il cliente può recedere entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, dandone comunicazione al Mediatore Creditizio con raccomandata A/R.

Superato questo periodo, se l'annullamento avviene senza giustificato motivo e solo se la pratica di finanziamento risulta già proposta all'ente erogatore, il cliente è tenuto a versare a favore del Mediatore Creditizio una somma che non potrà mai essere inferiore all'importo della Penale di cui al successivo art. 9 salvo il maggior danno che dovrà essere dimostrato dal Mediatore stesso. Il compenso ha sia lo scopo di risarcire le spese affrontate che coprire il lucro cessante derivante da altri affari tralasciati. L'importo è conosciuto in anticipo e pertanto ritenuto congruo e accettato.

Art.9 Penale

Nei casi di violazione da parte del Cliente degli obblighi a lui spettanti in forza di sottoscrizione del presente contratto o in applicazione di quanto riportato nei precedenti Articoli, il cliente si impegna a versare al mediatore, in un'unica soluzione e su semplice richiesta scritta di quest'ultimo, una Penale pari ad € 1.000,00 (dicasi euro mille/00)

Art.10 Obblighi Antiriciclaggio

Il Cliente dichiara di avere preso atto dell'obbligo del Mediatore creditizio di rispettare la legge e gli adempimenti relativi alla normativa sull'antiriciclaggio: l'adeguata verifica, l'identificazione, la registrazione e il riscontro delle informazioni su di sé e la comunicazione degli stessi dati all'ente finanziatore. Gli obblighi sono adempiuti nei confronti dei nuovi clienti nonché dei clienti già acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio.

Il mediatore è tenuto a tenere traccia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela a fini probatori per un periodo temporale di dieci anni dalla cessazione della prestazione professionale.

Art. 11 Reclami

Per ogni informazione e chiarimento il cliente può rivolgersi al finanziatore e ricevere assistenza.

I reclami vanno inviati mediante posta elettronica certificata al mediatore che deve rispondere entro 30 giorni.

Il cliente può anche rivolgersi per iscritto all'Arbitro Bancario Finanziario. L'ABF è un sistema di risoluzione delle controversie che offre un'alternativa più rapida, semplice ed economica rispetto al ricorso al giudice e non è richiesta l'assistenza di un legale.

Per presa visione, lettura e integrale accettazione del contratto:

PrestitoSuper S.p.A.
(un collaboratore)

Il Cliente
Sig.

Dichiaro di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui agli Art.4 Esclusiva; Art. 3 (Durata del contratto); Art. 6 Dichiarazioni del Cliente; Art. 7 Compensi del mediatore; Art. 8 Diritto di recesso e annullamento del contratto; Art. 9 Penale;

Il Cliente
Sig.